Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Mercoledì, 2 agosto** — **Numero 180**

DIREZIONE	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31		Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto agli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in fogli sciolti che la Direzione della casa penale di Roma (tipografia delle Mantellate) ha ora spedito i fogli sciolti dell'anno 1911 dal n. 1 al n. 149: ed insieme ai detti atti è stato spedito anche il foglio sciolto n. 964 dell'anno 1910.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento dei detti atti dovranno farsi entro un mese dalla data del presente avviso.

Roma, 31 luglio 1911.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 797 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente e con esenzione da qualsiasi tassa e diritto, alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, l'area demaniale in Roma, ai Prati di Castello, fra via Crescenzio, via delle Fosse e Piazza Cavour, dell'estensione di metri quadrati 7674.30 per la costruzione della propria sede.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 18 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **798** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 229,500 da inscriversi con decreto del ministro del tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911, per il pagamento del saldo dell'indennizzo dovuto alla ditta Enrico Levi e C. in conseguenza della rescissione del contratto relativo al trasporto delle corrispondenze e dei pacchi postali in Roma, come da sentenza del Collegio arbitrale del 27 marzo 1911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **802** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le delegazioni da rilasciarsi in corrispondenza alle annualità dei prestiti da concedere al comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti, potranno essere tratte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, anche sul provento del dazio consumo, alle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 6 della legge (testo unico) 5 settembre 1907, n. 751, modificato dall'art. 11 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **803** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la vendita alla Società italiana delle officine di Savigliano degli stabili e ragioni immobiliari del Demanio patrimoniale dello Stato, che essa tiene in sublocazione dal municipio di Savigliano con atto in data 29 aprile 1909, e che al municipio stesso furono affittati con atto 9 marzo 1909, sotto detrazione della zona accennata all'art. 3.

Art. 2.

Il prezzo di vendita è stabilito nella somma di L. 88,770, che dovrà essere pagato interamente in occasione della stipulazione dell'atto di vendita.

La Società acquirente dovrà inoltre corrispondere al comune di Savigliano, sino a tutto il 31 dicembre 1939, le lire mille di differenza tra il prezzo di locazione e di sublocazione risultante dai due citati atti. Dovrà infine, sino a tutto il 31 dicembre 1913, lasciare a libera disposizione delle ferrovie dello Stato la zona di terreno indicata all'art. 3, da separarsi a sue spese dalla rimanente proprietà con un muro longitudinale dell'altezza di metri 3, e rimuovere a sue spese tutte le costruzioni che si trovano ora sulla striscia medesima:

Art. 3.

È autorizzata la cessione alle ferrovie dello Stato di una striscia di terreno della lunghezza di metri dieci, a partire dal muro esteriore della stazione ferroviaria di Savigliano, per tutta la fronte degli stabili ceduti, come all'art. 1°, verso la linea ferroviaria, al prezzo di L. 24,855.26.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero **803** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le concessioni ferroviarie dell'art. 2 della legge 23 giugno 1910, n. 343, sono estese a tutto il mese di dicembre 1911.

Per eventuali proroghe, non oltre il 31 dicembre 1911, delle concessioni ferroviarie prevedute dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1908, n. 751, è data facoltà al Governo di provvedervi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 516 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 516;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento sul regime doganale del comune di Livigno, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
sul regime doganale del comune di Livigno

Art. 1.

Il territorio del comune di Livigno, dichiarato fuori della linea doganale con l'art. 1° della legge 17 luglio 1910, n. 516, confina a nord, ad ovest, ed a sud col territorio svizzero, ad est è limitato da una linea che partendo dalla vetta del monte del Serraglio, ove esiste un segnale trigonometrico, si dirige virtualmente alla cima detta Cassa del monte del Ferro, attraversando la valle Bruna ed intersecando il sentiero della valle del Gallo; prosegue sullo spartiacque fra la valle Bruna e la valle Alpisella, toccando la vetta del monte del Ferro ed arrivando alla depressione donde nasce un piccolo torrente, di là segue virtualmente in direzione N. E. - S. O. a toccare la punta del monte Torraccia, attraversando valle Alpisella ed il sentiero omonimo e poi volge lungo lo spartiacque fra valle Alpisella e valle Trela fino alla cima Crosarol d'onde, lungo un canalone, scende in valle Trela fino a tagliare l'omonimo sentiero, che segue poi a raggiungere lo spartiacque fra il bacino della Adda e quello dello Spol; piegando poi verso sud risale, lungo un burrone, la montagna fino a 400 metri ad ovest della punta di lago Nero e si dirige alla vetta del monte Rocca: da quella vetta, la linea di delimitazione segue verso le cime di monte Foscagno, traversando virtualmente i dossi, ad ovest di monte Resaccio, e la valle Foscagno, lambendo i due bracci del lago omonimo, a circa 70 metri della Cassa Ronca (che rimane fuori del territorio extradoganale) tagliando la strada Bormio-Livigno, toccando la cresta dei dossi di Foscagno, e proseguendo intorno alla insenatura della Vallaccia; da quel punto, traversando il passo di Vallaccia, segue la cresta dello spartiacque fra il bacino dello Spol e quello dell'Adda, fino a raggiungere nuovamente il confine con la Svizzera alla vetta del monte Valnera.

Art. 2.

Nel territorio delimitato come all'articolo precedente, non sono permessi depositi di merci estere soggette a diritti di confine in quantità superiore ai bisogni degli abitanti, giusta l'art. 1° della legge doganale - testo unico approvato con R. decreto 23 gennaio 1896, n. 20.

Art. 3.

La provenienza dal territorio extradoganale, di cui all'art. 1°, degli animali e dei prodotti nominati nella tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, dev'essere dai cittadini di Livigno e Trepalle comprovata, per gli effetti dell'art. 2 della legge stessa, mediante presentazione di certificati emessi dal municipio, firmati dal sindaco o dall'assessore o consigliere che ne faccia le veci e dal segretario comunale, ed autenticati col bollo del comune.

I certificati devono essere staccati da registro a matrice e figlia, previamente bollato su ciascun foglio dalla dogana principale di Tirano, in modo che il bollo sia impresso parte sulla matrice e parte sulla figlia.

Il formato del registro e il modulo dei certificati sono stabiliti dal Ministero delle finanze.

Art. 4.

I certificati di origine, rilasciati a termini dell'articolo precedente devono contenere:

a) il numero d'ordine per anno solare;

b) il cognome, il nome, la paternità e il domicilio del richiedente e del conducente, ove non sia il medesimo;

c) il numero dei capi, la specie ed il sesso degli animali; o la qualità, il peso netto e il peso lordo dei prodotti da introdurre in franchigia. Devono inoltre essere indicati: per gli animali bovini le caratteristiche del manto e gli altri segni atti a meglio identificarli, pei cavalli, questi segni e caratteristiche e la altezza; pei maiali, il peso di ogni capo, pei panni di lana, il numero delle pezze o dei capi;

d) la dichiarazione per gli animali, che essi sono nati nel comune o vi sono stati allevati per un periodo non inferiore a tre mesi, e per gli altri generi che essi sono prodotti del territorio comunale;

e) la prescrizione che gli animali e i prodotti devono nel trasporto seguire la via doganale: nei periodi in cui questa sia impraticabile, i certificati devono contenere la precisa indicazione del diverso percorso;

f) il termine di validità, stabilito in base alla normale durata del viaggio fino alla dogana;

g) la data del rilascio.

Art. 5.

Il municipio di Livigno deve tenere al corrente un prospetto riepilogativo dei certificati di origine, su modello stabilito dal Mini-

stero delle finanze, in modo che si possa ad ogni momento rilevarne il numero dei capi di bestiame e le quantità di prodotti pei quali siano stati emessi certificati durante l'anno, e, di conseguenza, il numero dei capi di bestiame e le quantità di prodotti che ancora possano essere introdotti in franchigia entro la linea doganale.

Identico prospetto sarà tenuto al corrente dalle dogane di Tirano e di Isolaccia, le quali vi segneranno, mano mano, i capi di bestiame ed i prodotti ammessi alla importazione in franchigia.

Art. 6.

Su presentazione del certificato di cui ai precedenti articoli la dogana, accertata la perfetta corrispondenza con esso degli animali o dei prodotti che si vogliono introdurre, ed accertato, inoltre, che non sia superato, tenuto conto delle importazioni effettuatesi in precedenza, il numero o la quantità indicata nella tabella annessa alla legge, rilascia la bolletta di esenzione dai diritti di confine, staccandola dal registro mod. A-23. Il certificato di origine sarà unito alla matrice della bolletta.

Art. 7.

Gli animali condotti dal territorio extradoganale alle fiere ed ai mercati entro la linea doganale verranno ammessi alla importazione temporanea secondo l'art. 124 della legge doganale testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

Se però venga presentato il certificato di cui agli articoli 3 e 4, la dogana, su richiesta degli interessati e previ gli accertamenti indicati nell'art. 6, prescinde dal richiedere la cauzione.

Il certificato verrà unito alla matrice della bolletta d'importazione temporanea.

Degli animali, in tal caso, la dogana terrà nota nel prospetto di cui alla seconda parte dell'art. 5 considerandoli come definitivamente importati in conto del numero annuale fissato dalla tabella.

Se prima che la bolletta d'importazione temporanea sia scaduta gli animali siano ricondotti nel territorio extradoganale, la dogana, accertata la identità di essi in confronto della bolletta e del certificato di origine, annullerà l'annotazione fatta sul prospetto e ne darà notizia al municipio di Livigno perchè possa a sua volta annullare l'annotazione fatta sul proprio prospetto riepilogativo.

Art. 8.

Sono ammessi in franchigia i prodotti indicati nella tabella annessa alla legge anche se siano importati in pacchi postali, purchè questi siano accompagnati fino alla dogana che deve seguire il riscontro, e di là all'ufficio postale viciniore, dal certificato di cui all'art. 3, da esibirsi, nell'atto della spedizione dei pacchi, all'ufficio di posta di Livigno.

Anche di tali certificati il municipio di Livigno e la dogana terranno nota nel prospetto di cui all'art. 5.

Art. 9.

Se gli animali o i prodotti pei quali il municipio di Livigno abbia già rilasciato il certificato di origine non siano più trasportati entro la linea doganale, l'interessato è tenuto a restituire il certificato stesso al municipio, il quale, accertatosi che gli animali o i prodotti siano rimasti nel territorio extradoganale, annulla il documento e lo contrappone alla rispettiva matrice.

Sul prospetto riepilogativo il municipio fa opportuna annotazione del ritiro del certificato figlia, affinchè la dogana ne sia intesa per gli effetti del confronto di cui all'art. 16.

Art. 10.

Se per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore, il trasporto di animali o di prodotti pei quali il municipio abbia già rilasciato il certificato di origine, subisse ritardo tale da rendere insufficiente il termine fissato per giungere alla dogana, l'interessato è tenuto a ripresentare il certificato al municipio, il quale, se le circostanze del ritardo siano giustificate, concede, con annotazione sul documento, il nuovo termine necessario.

L'annotazione deve essere firmata come è detto all'art. 3.

Art. 11.

Nei soli casi di comprovata forza maggiore può il municipio di Livigno su deliberazione della giunta comunale, rimettere in validità certificati che siano scaduti prima dell'inizio o durante il trasporto degli animali o prodotti. Il parere favorevole della giunta deve risultare dall'annotazione che il municipio deve apporre sui certificati a termini dell'articolo precedente.

Art. 12.

Se siano presentati per la introduzione in franchigia nel territorio doganale animali o prodotti scortati da certificato scaduto di validità, la dogana li respinge, salvo ad ammetterli quando il documento sia stato regolarizzato come è detto nell'articolo precedente.

A richiesta dell'interessato, la dogana, purchè le indicazioni del certificato scaduto corrispondano perfettamente con gli animali o coi prodotti presentati, può concedere la introduzione di questi contro deposito del dazio, in attesa della ripresentazione del documento regolarizzato. In tal caso gli animali od i prodotti devono essere notati nel prospetto di cui all'art. 5.

Se il termine di validità del certificato sia scaduto soltanto da poche ore, per circostanze di forza maggiore che la dogana conosca od abbia modo di accertare immediatamente, può la dogana stessa concedere sanatoria, facendone sul documento opportuna annotazione.

Art. 13.

Risultando irregolarità nei certificati di origine, la dogana procede come segue:

a) se si tratti di lievi omissioni di forma per cui non sia menomata la perfetta corrispondenza del documento con gli animali od i prodotti presentati all'introduzione, può essere concessa sanatoria;

b) se manchi anche una sola delle firme prescritte dall'articolo 3 o il bollo del municipio, o uno dei requisiti indicati alle lettere *c), d) e f)*, dell'art. 4 gli animali od i prodotti presentati devono essere respinti, salvo ad ammetterli quando il certificato sia stato regolarizzato. Per la mancanza del bollo del municipio può essere concessa sanatoria, quando non sorga dubbio sulla autenticità delle firme. A richiesta dell'interessato, può essere concessa l'introduzione degli animali o dei prodotti contro deposito del dazio;

c) se si tratti di correzioni, abrasioni od alterazioni di qualsiasi specie, gli animali, o i prodotti presentati col certificato irregolare vengono respinti. Possono essere ammessi alla introduzione contro deposito del dazio, se ciò sia chiesto dall'interessato. Il certificato è trattenuto dalla dogana che lo invia immediatamente al direttore della circoscrizione doganale. Questi, fatte le opportune indagini e sentito il municipio, decide se il documento debba o no accettarsi e, nel secondo caso, se per le alterazioni debba essere fatta denunzia all'Autorità giudiziaria.

Contro la decisione sfavorevole del direttore, l'interessato può, entro dieci giorni dalla notificazione, ricorrere alla Intendenza di finanza, e contro la sfavorevole decisione dell'Intendenza può, nello stesso termine, ricorrere al Ministero delle finanze.

Art. 14.

In tutti i casi in cui la dogana respinga un certificato di origine, deve farne risultare, con opportuna annotazione sul medesimo, il motivo.

Art. 15.

Tutti i registri che la dogana debba usare per le operazioni di cui tratta il presente regolamento, formeranno serie speciali.

Le bollette da essi staccate saranno esenti dal diritto di bollo quando non siavi riscossione di dazio o prestazione di cauzione.

Art. 16.

Entro i primi cinque giorni di ogni mese, il municipio di Livigno

deve trasmettere alla dogana di Tirano, in doppio esemplare, un estratto del prospetto di cui all' art. 5 firmato dal sindaco o, da chi lo sostituisce, dal quale risultino i certificati emessi nel mese precedente, il numero e la specie degli animali, o la quantità e la specie dei prodotti per ciascun documento, ed il numero o la quantità complessiva degli animali e dei prodotti per ogni specie.

Nello stesso termine la dogana secondaria di Isolaccia deve trasmettere a quella principale di Tirano, insieme coi registri del mese precedente, una copia del prospetto di cui all' art. 5 dalla quale risultino, distintamente per ogni certificato, le importazioni in franchigia effettuatesi del detto mese.

La dogana principale riporta nel proprio prospetto i dati comunicatile dalla secondaria, e fa poi il confronto con l' estratto inviatole dal municipio.

Se non risultino discrepanze, restituisce uno degli esemplari dell' estratto al municipio col visto e la firma del ricevitore, ed unisce l' altro esemplare, ugualmente vistato e firmato, alle scritture del mese relativo da spedire all' ufficio centrale di revisione, infine comunica alla dogana secondaria, per l' accertamento di cui all' articolo 6, il numero complessivo degli animali di ciascuna specie e le quantità complessive dei singoli prodotti importati a tutto il mese precedente.

Se dal confronto risultino notati nell' estratto trasmesso dal municipio certificati non presentati ne alla dogana di Tirano, nè a quella di Isolaccia, la prima, salvi i casi di cui all' art. 9, li riporta senz' altro nel proprio prospetto, ai sensi dell' art. 5, considerando introdotti entro la linea doganale gli animali o i prodotti descritti nei certificati stessi, e poi procede come è detto di sopra.

Se risultino altre discrepanze, la dogana principale respinge l' estratto del prospetto al municipio per chiarimenti, e qualora anche dopo questi le discrepanze rimangano, ne informa il direttore della circoscrizione doganale per opportuni provvedimenti.

Il direttore potrà richiamare dal municipio il registro dei certificati di origine per le verificazioni ed i confronti che riconosca necessari.

Art. 17.

Entro i primi cinque giorni di gennaio, il municipio deve trasmettere alla dogana di Tirano, insieme col prospetto di cui all' articolo 16, il registro dei certificati di origine dell' anno precedente.

La dogana lo unisce alle scritture del mese di dicembre dell' anno stesso, da spedire all' ufficio centrale di revisione.

Art. 18.

La dogana principale di Tirano deve, mese per mese, eseguire una sommaria revisione dei registri e degli altri documenti di cui tratta il presente regolamento adoperati dalla dogana secondaria di Isolaccia, e deve immediatamente informare il direttore della circoscrizione di ogni irregolarità che abbia a rilevare.

L' ufficio centrale di revisione delle scritture gabellarie, nell' esame dei registri inviatigli, a tenore delle disposizioni doganali vigenti, deve in modo particolare assicurarsi che, per l' applicazione dell' art. 2 della legge 7 luglio 1910, n. 516, siano esattamente osservate e norme stabilite col presente regolamento.

Art. 19.

Per la repressione del contrabbando e per gli altri compiti demandatile dalle leggi e dai regolamenti in vigore, la R. guardia di finanza esercita la sua vigilanza e può eseguire perquisizioni anche nel territorio extradoganale di Livigno.

In relazione al presente regolamento essa può eseguire indagini nel registro comunale dei certificati di origine, nel prospetto di cui all' art. 5, nei ruoli dei proprietari di bestiame, ed in genere in tutti quei registri e documenti dai quali possa trarre elementi e notizie nell'interesse del suo compito.

Le autorità, i funzionari e gli agenti comunali di Livigno devono, in ogni caso, se richiesti, prestare alla R. guardia di finanza tutta la possibile coadiuvazione; ed anche se non richiesti, devono denunziare alla dogana o alla R. guardia di finanza i depositi clandestini di merci, i contrabbandi, i tentativi di contrabbando ed ogni altro fatto a loro conoscenza che costituisca violazione delle leggi finanziarie, della legge speciale a favore del comune e del presente regolamento.

Visto, d' ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Il numero 658 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 delle leggi postali, testo unico, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 751;

Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 503;

Visto il R. decreto del 25 maggio 1911, n. 503;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per le poste ed i telegrafi e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione a scopo commemorativo, per la ricorrenza del cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia, di numero tre milioni di cartoline postali per corrispondenza da centesimi cinque, divise in venti serie di 150,000 esemplari ciascuna.

Art. 2.

Le cartoline commemorative portano nel *recto* impresse le stesse indicazioni di quelle attualmente in uso, col francobollo di Stato da centesimi cinque, stampato sul lato superiore destro.

Nel verso hanno riprodotti i medesimi soggetti allegorici illustrati come sulle cartoline commemorative da centesimi 10 di cui al R. decreto del 25 maggio 1911, n. 503; la serie completa consta di venti cartoline una differente dall'altra.

Art. 3.

L'uso delle cartoline predette è facoltativo ed avranno corso esclusivamente nell'interno del Regno, come cartoline illustrate. Qualora le cartoline stesse contenessero comunicazioni epistolari dovrà completarsi l'affrancatura applicandovi un francobollo da centesimi 5.

Art. 4.

Il prezzo di vendita di ciascuna cartolina commemorativa sarà aumentato di centesimi cinque a favore dei Comitati esecutivi delle feste di Roma e di Torino.

Art. 5.

Le cartoline predette saranno valide dalla data di pubblicazione del presente, sino al 31 dicembre 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

CALISSANO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 662 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Ascoli-Piceno, deliberato in adunanza 8 dicembre 1909 da quel Consiglio provinciale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo 4 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura ed i regolamenti generale e speciale, per l'esecuzione di dette disposizioni, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157 e 5 gennaio 1911, n. 41;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Ascoli-Piceno, deliberato addì 8 dicembre 1909 da quel Consiglio provinciale, con le modifiche ed aggiunte introdottevi in virtù dell'art. 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Ascoli Piceno.

Art. 1.

La coltivazione del riso nella provincia di Ascoli Piceno, oltrechè dalle disposizioni contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e nei due regolamenti relativi, generale e speciale, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157 e 5 gennaio 1911, n. 41, è retta anche dalle norme del presente regolamento.

Art. 2.

La coltivazione del riso non è permessa che alle seguenti distanze:

a) a metri 50 dalle singole case sparse;

b) a metri 100 dagli aggregati di abitazioni rurali con una popolazione non superiore a 300 abitanti;

c) a metri 500 dagli aggregati di abitazioni rurali con popolazione non superiore a 500 abitanti;

d) a metri 500 dagli aggregati di abitazioni rurali con popolazione superiore a 500 abitanti;

e) a metri 50 a valle dei cimiteri e a metri 300 a monte;

f) a metri 1000 dalla cinta dei centri urbani quale che possa essere la loro popolazione.

Art. 3.

Le distanze prescritte dall'articolo precedente si misurano in linea retta fra i rispettivi punti più vicini e dovranno essere osservate anche quando si tratti di aggregati di abitazioni appartenenti a territori comunali diversi da quelli dei terreni che si vogliono coltivare a riso.

Art. 4.

Si considerano come abitazioni, per gli effetti della misura delle distanze, gli edifici tutti ove verificasi permanenza abituale di persone anche soltanto diurna o temporanea, come opifici, scuole, stalle, ecc.

Art. 5.

Per i terreni di natura e positura paludosi nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso, saranno tollerate anche distanze minori dalle normali indicate all'articolo 3 e che, caso per caso, saranno stabilite dall'autorità competente.

Art. 6.

Chiunque vuole destinare a risaia un determinato appezzamento di terreno deve dimostrare di possedere una derivazione di acqua sufficiente a mantenere sommerso il terreno durante la coltivazione del riso, senza che l'acqua si soffermi nelle aiuole, ma trascorra liberamente e continuamente da una aiuola all'altra per scaricarsi nell'emissario. In ogni caso il volume di acqua anzidetto non potrà mai essere inferiore a 12,000 metri cubi per ettaro e per anno.

Art. 7.

Per lo scopo di cui all'articolo precedente è vietato l'impianto delle risaie di ventura e di quelle a bacini o camere chiuse permanenti.

Art. 8.

I canali di afflusso e di scarico dell'acqua devono essere periodicamente espurgati in modo che nessun ostacolo ne riceva il libero deflusso delle acque.

Art. 9.

Terminata l'annua coltivazione del riso il proprietario provvederà in fra 10 giorni dalla data in cui ha avuto termine la mietitura, a che, rotti gli argini ed aperti gli opportuni fossi di scolo, il terreno rimanga asciutto, e le acque di irrigazione non vi si soffermino in alcun modo dando origine a stagni.

Art. 10.

Un fosso perimetrale dovrà circondare tutta la risaia onde riceverne le acque di filtrazione, che dovranno essere convogliate verso il canale principale di scarico.

Art. 11.

Chiunque intende attivare delle risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione deve presentare in doppia copia, entro il mese di novembre, apposita domanda al sindaco del comune nel cui territorio si vuole attivare la risaia.

In detta dichiarazione si dovrà esporre:

1° la indicazione del comune, nel cui territorio va a sorgere la risaia;

2° la denominazione del podere, del proprietario e del coltivatore;

3° la denominazione, i numeri di mappa, la superficie e le coerenze dell'appezzamento che vuolsi coltivare a riso;

4° la quota altimetrica a cui si trova l'appezzamento anzidetto, la sua natura geologica e la configurazione della superficie;

5° la indicazione delle distanze della instituenda risaia dalle case e dagli aggregati urbani o rurali e dai cimiteri di cui all' articolo 1 del presente regolamento.

Art. 12.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 10 avranno anche la loro applicazione nel caso in cui il proprietario volesse estendere i limiti di una risaia preesistente.

Art. 13.

Le dichiarazioni presentate come sopra dovranno seguire le fasi e le pratiche di cui agli articoli 75-76 del testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907 e articoli 4-6 del regolamento generale per la esecuzione delle disposizioni di legge sulle risicolture approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 157.

Art. 14.

Le spese occorrenti per le eventuali verifiche sono a carico del dichiarante.

Art. 15.

La Giunta municipale riporterà a tergo dei due esemplari della domanda la propria deliberazione ed il parere dell' ufficiale sanitario, vi farà risultare la sua pubblicazione per la durata di otto giorni all' albo del comune in cui va a sorgere la risaia e dei comuni contermini, e, nel termine di legge, li trasmetterà assieme al verbale del proprio deliberato e agli eventuali reclami, al prefetto della provincia, cui spetta la ratifica della deliberazione che concede o nega il permesso richiesto.

Art. 16.

Sulla scorta degli atti ritornati dalla prefettura, ciascun comune formerà un registro degli appezzamenti di terreno per i quali venne permessa la coltivazione del riso.

Saranno indicati in detto registro:

1° la denominazione del podere;

2° il nome del proprietario;

3° il numero di mappa;

4° la superfice in ettari della instituenda risaia;

5° la data ed il numero di protocollo con cui è stato registrato il permesso.

Registro analogo sarà tenuto presso la Regia prefettura.

Art. 17.

Il permesso per la coltivazione del riso in un dato appezzamento si intenderà continuativo per gli anni successivi senza che occorra ripetere la dichiarazione, purchè non avvengano variazioni nelle condizioni vigenti all' atto del permesso.

Art. 18.

La deliberazione con cui viene accordato o negato il permesso al dichiarante deve essergli notificata dal messo comunale non più tardi della fine di febbraio.

Art. 19.

Le modalità per l' ammissione ed i limiti di età per gli operai impiegati nella mondatura del riso nonchè la durata giornaliera dell' orario di lavoro di mondatura sono regolati dagli articoli 82-83 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 20.

La durata minima e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura nei lavori e di raccolta e trebbiatura del riso è così determinata:

A) Mondatura.

La giornata di lavoro nella mondatura dovrà sempre e per tutti i lavoratori essere interrotta dai seguenti periodi di riposo intermedi: due periodi di riposo complessivamente di due ore, per una giornata di monda di ore nove e più.

Uno o due periodi di riposo di un' ora e mezzo complessivamente quando il lavoro abbia una durata minore di nove ed ecceda le ore se.

Un periodo di riposo della durata di un' ora quando il lavoro abbia una durata inferiore alle ore sei.

Le ore di siposo dovranno darsi preferibilmente nelle ore più calde della giornata.

Alle mondatrici che allattano sarà inoltre concessa mezz' ora per l' allattamento, anche anticipando all' uopo o prolungando per esse di 1[2 ora l' ordinaria sospensione del lavoro.

B) Raccolta.

Nella mietitura del riso la giornata consuetudinaria dovrà essere interrotta da tre periodi di riposo di ore tre complessive, durante i mesi di agosto e di settembre, e da due periodi di riposo di ore due complessive, nel mese di ottobre.

C) Trebiatura.

La giornata consuetudinaria dei lavoratori applicati alla trebbiatura e stagionatura del riso dovrà essese interrotta da un riposo, della durata di un' ora almeno per ogni periodo di sei ore di lavoro, da distribuirsi secondo le esigenze.

Ai lavoratori stessi (quando non siano distribuiti in due squadre a lavoro alternato) dovrà inoltre essere concesso per ogni notte, un riposo continuo di almeno sette ore.

La tabella dei riposi, anche delle allattanti, dovrà essere esposta, in modo visibile, presso l ingresso delle abitazioni dei lavoratori e notificata al comune.

Art. 21.

I comuni risicoli stanzieranno annualmente in bilancio una congrua somma per provvedere alla assistenza sanitaria e farmaceutica, per i lavoratori avventizi immigrati in risaia, per i quali sarà usato il medesimo trattamento fatto dai regolamenti locali ai poveri del comune.

Nel caso in cui tra comune e sanitari sorgesse controversia sulla misura della indennità loro accordata per l' assistenza sanitaria di cui sopra, deciderà il prefetto della provincia, sentito il Consiglio sanitario provinciale.

Art. 22.

A norma dell' articolo 7 del regolamento generale per la esecuzione delle disposizioni di legge sulla risicoltura 29 marzo 1908, n. 157, a tutti gli addetti alla coltivazione della risaia, sia questa o no compresa in zona malarica, ed ai componenti della famiglia degli operai che in qualsiasi modo prendono parte direttamente od indirettamente ai lavori della azienda, sarà fornito gratuitamente tutto il chinino che potrà loro occorrere per la profilassi e cura della malaria.

Art. 23.

Le somme erogate dal comune per l' assistenza sanitaria e farma-

ceutica, compresa la somministrazione gratuita del chinino di Stato, saranno integralmente da ripetersi dai proprietari delle risaie, quando queste non siano comprese in « zona malarica. »

Nel caso in cui la risaia è compresa in « zona malarica » resteranno a carico dei proprietari tutte le spese relative alla assistenza medica e farmaceutica dei lavoratori avventizi, astrazione fatta da quelle per l'acquisto del chinino di Stato distribuito, spese queste che verranno invece comprese e ripartite con il ruolo dei contributi di cui all'articolo 11 del regolamento 28 febbraio 1907, n. 61.

Art. 24.

Il rimborso delle spese sostenute dal comune, in virtù del disposto del 1° capoverso dell'articolo precedente, sarà fatto mediante un ruolo che verrà compilato dalla Giunta municipale entro il mese di dicembre di ogni anno e nel quale la ripartizione della spesa, a carico dei proprietari di risaie, sarà proporzionale alla estensione della risaia posseduta.

Art. 25.

Gli ambienti destinati alle abitazioni dei lavoratori che hanno residenza fissa nella risaia, se costruiti a meno di 100 metri dalle risaie ed a livello delle medesime, devono avere le fondazioni in calce idraulica o cemento e fino 20 centimetri di emergenza dal suolo, dovranno essere rivestiti da cemento per proteggerli dalla umidità tellurica.

Art. 26.

Salvo ogni altra disposizione all'uopo sancita nei regolamenti locali di igiene, riguardanti l'igiene degli abitati rurali, le case di cui all'articolo precedente dovranno avere: il pianterreno elevato di almeno 30 centimetri dal piano di campagna e sistemato al di sopra di cantina o vespaio, gli ambienti interni coloriti in bianco' il cortile e le altre aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto e tutte le aperture protette da reti metalliche per impedire l'accesso delle zanzare.

Art. 27.

I dormitori o abitazioni dei lavoratori avventizi, se costruiti in muratura, oltre a rispondere alle norme di cui all'articolo precedente, dovranno essere sistemate in modo che vi sieno due reparti, uno per gli uomini, uno per le donne, non comunicanti tra di loro e con rispettive porte di ingresso situate ai due estremi opposti del fabbricato, dovrà essere calcolata la loro capacità in rapporto di almeno 15 metri cubi per operaio, dovranno essere muniti di finestre di riscontro col quarto superiore mobile verso l'interno (finestre a libro) e, la soglia ad un metro dall'impiancito, la loro area complessiva non deve essere inferiore ad un quinto dell'area complessiva delle pareti.

Le porte, le finestre e le canne di camino delle abitazioni situate in risaie dovranno essere protette da rete metallica a norma delle istruzioni approvate con decreto Ministeriale 12 giugno 1902, n. 259.

Art. 28.

Ferme restando le disposizioni di cui sopra in quanto siano applicabili, nel caso in cui detti dormitori dovessero essere costruiti in legname (baracche) essi dovranno avere il pavimento poggiato su pioli e posto ad un metro di altezza dal suolo; con tavole unite ad incastro, o congiunti esattamente, calafatati, saranno muniti di tetto e controtetto e di doppie pareti con una intercapedine di tre centimetri la quale comunicherà con l'esterno a mezzo di aperture circolari munite di griglie metalliche e disposte in modo di assicurare in essa la libera circolazione dell'aria.

Art. 29.

Il locale protetto da reticelle, di cui deve essere provvista ogni azienda nelle regioni risicole, a sensi dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da malaria o da altra malattia trasmissibile, dovrà avere le pareti e il pavimento adatti ad essere facilmente ripuliti e disinfettati ed una cubatura non inferiore a metri 60, per le tenute con una superficie fino a 100 ettari, ed una cubatura di metri cubi 90, per le tenute con superficie a risaia superiore ai 100 ettari.

Art. 30.

Nei ricoveri notturni di cui all'articolo 27, a cura e spesa del proprietario sarà provveduto a che non manchi lungo i due maggiori lati del ricovero stesso uno strato ininterrotto di paglia lunga, alto non meno di centimetri 25, e largo metri due, da rinnovarsi ogni due giorni.

Art. 31.

Là dove manchi una sorgente di acqua viva posta a monte della risaia opportunamente canalizzata o dove essa disti di più di 200 metri dal fabbricato annesso alla risaia, è fatto obbligo al proprietario di provvedere all'approvvigionamento idrico dei propri dipendenti mediante pozzi trivellati o scavati.

Detti pozzi devono:

a) avere una profondità ed una costruzione tale che venga assolutamente escluso ad essi la collazione delle acque della prima *aves*;

b) essere a monte della risaia;

c) essere chiusi all'esterno in modo che non vi sia diretto contatto fra l'esterno e la loro canna;

d) essere muniti di pompa a mano;

e) essere circondati da una zona di protezione della larghezza di metri due, libera, munita di rivestimento impermeabile, e con adatta pendenza verso il proprio perimetro esterno;

f) essere distanti ed a monte di pozzi neri, stalle, letamai, di non meno di 15 metri.

Art. 32.

Nel caso in cui non fosse possibile assicurare nei modi di cui sopra la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori, è permesso l'uso delle acque di cisterna.

In questo caso sarà necessario:

1° che le cisterne siano costruite in buona opera muraria, con angoli interni arrotondati, con pareti, fondo e volta rivestiti da uno strato di cemento spesso almeno due centimetri;

2° che siano situati entro terra, ed a monte delle case di abitazione, pozzi neri, ecc. (come alla lettera *f*) dell'articolo precedente);

3° che siano munite di pozzuolo e filtro a sabbia, che saranno attraversati dall'acqua prima che essa giunga nella camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione siano esattamente collegati fra di loro e con la cisterna, e fatti di materiale impermeabile che non sia però piombo, o lega contenente piombo;

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta pulita, avendo cura di non convogliare alla cisterna le prime acque piovane, e di non utilizzare tubi, in tutto od in parte, costituiti di lamiere piombifere;

6° che sia osservato il dispositivo di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo;

7° che venga due volte all'anno curato l'espurgo della cisterna, del pozzuolo, e rinnovato il filtro a sabbia.

Art. 33.

Nel caso in cui l'acqua dovesse essere distribuita a mezzo di serbatoi di qualsiasi forma e dimensione, questi dovranno essere costruiti o rivestiti con materiale non piombifero, muniti di rubinetto e chiusi in modo da impedire l'attingimento diretto.

Art. 34.

Il proprietario che vorrà attivare una risaia in assieme alla richiesta di permesso, dovrà esibire una dichiarazione da cui risulti la maniera con cui egli ha provveduto alla provvista di acqua potabile in conformità delle precedenti disposizioni e delle istruzioni ministeriali annesse al presente regolamento (allegato I).

Art. 35.

I proventi delle pene pecuniarie o delle oblazioni dipendenti da contravvenzioni, accertate a carico dei proprietari o conduttori di risaie, andranno a beneficio della Congregazione di carità del comune in cui è posta la risaia, quando non vi siano costituiti istituti comunali o provinciali aventi per scopo di ricoverare o sussidiare gli agricoltori inabili al lavoro, o quelli poveri infermi e le loro famiglie, od i bambini di agricoltori poveri, o - a preferenza - istituti locali di beneficenza aventi per scopo di erogare sussidi e soccorsi ai lavoratori stabili od avventizi impiegati nella risaia.

Art. 36.

La stipulazione dei contratti di lavoro sarà fatta con le norme e garanzie prescritte dagli articoli 88 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Lo scioglimento dei contratti anzidetti si farà in base al disposto degli articoli 94 e seguenti della citata legge.

Art. 37.

Nei contratti di lavoro sarà espressamente detto che il pagamento della mercede ai lavoratori sarà fatto direttamente agli operai occupati ogni sabato sera.

All'atto del pagamento il conduttore d'opera ha facoltà di trattenere il 15 % sull'ammontare della mercede dovuta ad ogni lavoratore.

L'ammontare delle trattenute, insieme ad altra uguale somma sborsata dal proprietario o conduttore, saranno, entro 48 ore, versato alla cassa postale di risparmio del luogo di lavoro, e inscritti in due libretti intestati, l'uno alla massa dei lavoratori, od a un loro rappresentante, e l'altro, al proprietario o conduttore d'opera.

I libretti costituiscono titolo di garanzia reciproca per l'osservanza del contratto di lavoro e verranno conservati, il primo, dal proprietario, il secondo, dai lavoratori o da un loro rappresentante.

Le somme depositate saranno riscosse dai titolari dei libretti allo spirare dei termini del contratto o in seguito a scioglimento di esso o nei casi previsti dalla legge, in seguito ad ordine della autorità giudiziaria e anche della commissione di conciliazione di cui allo articolo 98 del testo unico della legge.

Art. 38.

In ogni comune risicolo dovrà essere costituita e funzionare la commissione di conciliazione di cui all'articolo 98 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907.

Le norme che regolano la composizione di detta commissione, i suoi attributi, la sua procedura e la nomina dei commissari, sono dettate dagli articoli ora citati del testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento speciale approvato con R. decreto 5 gennaio 1911, n. 41.

Art. 39.

Le penalità per le contravvenzioni al presente regolamento sono regolate dal titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907.

Allegato 1.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Divisione 7ª - Sezione 2ª - 6 giugno 1908 - N. 20800-2.

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie (articolo 12 del regolamento generale approvato con Regio decreto 29 marzo 1908, n. 157).

A) *Pozzi scavati di nuova costruzione.*

1° I pozzi scavati dovranno essere ubicati, possibilmente, a monte delle abitazioni, e ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi, e da qualunque altra causa di inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dalla autorità sanitaria.

2° I pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria con sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento, dello spessore di almeno due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida.

3° La loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione libera: munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso lo esterno del perimetro della zona.

4° L'attingimento sarà fatto a pompa, o, quanto meno, a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso, di praticare l'apertura per l'attingimento nella parte del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello.

5° Dovranno infine essere spurgati periodicamente secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

B) *Pozzi scavati esistenti.*

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle pei pozzi esistenti, con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire, e che non possono contenersi nei limiti di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portar l'esame sulla potabilità dell'acqua, sullo stato dell'opera muraria e del suo interno rivestimento, sulle condizioni di attingimento, sulla esistenza, o meno, di una zona di protezione, sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell'esame, si prescriveranno, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche, ovvero lo spostamento del pozzo, od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento, quando le condizioni di insalubrità, a giudizio della autorità sanitaria, siano di tal natura da non poter essere rimosse.

C) *Pozzi Northon o Modenesi.*

I pozzi Northon costituiscono una varietà di pozzi tubolari che sono da raccomandarsi, nei riguardi dell'igiene e dell'economia, quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l'impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione, come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e, soprattutto, alla natura e stratigrafia del terreno ed alla profondità della falda idrica.

D) *Pozzi trivellati profondi.*

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile l'adozione, offrono le maggiori garanzie, dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda che viene utilizzata. Non sempre, però, essi forniscono acqua che, pei caratteri organolettici e chimici, possa giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione, occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche probabilità di riuscita dal lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli

analoghi, per pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero, ed attingenti l'acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

E) *Cisterne.*

Fra i mezzi locali di provvista di acqua sono da ricordare le cisterne, che - in mancanza di meglio - possono rendere utili servigi.

Nei riguardi dell'igiene sarà necessario:

1° che le cisterne sieno costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, il fondo e la volta rivestite internamente di intonaco di cemento, spesso non meno di due centimetri;

2° che sieno situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa e al riparo da cause d'inquinamento, come si è detto pei pozzi;

3° che sieno munite di adatto pozzuolo o di filtro a sabbia ben lavata, che saranno attraversati dall'acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione sieno collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che sieno impermeabili, di adatto materiale e non mai di piombo e leghe contenenti piombo;

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti costituiti, in tutto od in parte, di lamiere piombifere;

6° che siano deviate con adatto dispositivo, le acque delle prime pioggie;

7° che sia provveduto all'attingimento mediante pompa o secchio fisso, come si è detto pei pozzi;

8° che sieno curati periodicamente l'espurgo e la ripulitura della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante, che sarà, ove occorra, anche rinnovato.

F) *Condutture di acque.*

Ove si intenda provvedere al rifornimento mediante l'utilizzazione di vicine sorgenti e l'eventuale costruzione di piccole condutture, converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell'acqua e determinare quindi le condizioni per mantenere la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta conduttura e tutti i lavori fino al punto di erogazione.

G) *Distribuzione di acqua ai lavoratori.*

L'acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna, dovrà essere di sicura provenienza. Non dovranno all'uopo adibirsi acque scorrenti o raccolte alla superficie del suolo; attinte da sorgenti molto supeficiali o comunque non protette; ovvero da pozzi e cisterne non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L'acqua da rinnovarsi, ove occorra, periodicamente nella giornata sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile, che consentano l'attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

H) *Esame chimico e batteriologico dell'acqua.*

Quando, ad avviso dell'autorità sanitaria, si rende necessario lo esame chimico e batteriologico dell'acqua, dovranno seguirsi, per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20171-A-112251, inserita nel Bollettino del Ministero dell'interno del 19 novembre 1907, n. 31.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 788 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge 2 luglio 1911, n. 621, che dà facoltà di applicare gradualmente le disposizioni contenute dalla legge stessa a favore dei sottufficiali e sottocapi del Corpo R. equipaggi;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 e 15 della legge 2 luglio 1911 avranno effetto dal 1° agosto 1911.

Art. 2.

La gratificazione spettante ai sotto capi e militari in conformità dell'art. 5 della legge 2 luglio 1911, n. 621, sarà corrisposta per metà nell'esercizio finanziario 1911-912 e per metà al 1° luglio 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 899 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 30 dicembre 1910, n. 910;

Visto il R. decreto 18 marzo 1909, n. 159, convertito in legge 21 luglio 1910, n. 579, relativo ai trasporti ferroviari di persone e di cose da farsi in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a tutto l'anno 1913 saranno trasportati gratuitamente sulle ferrovie dello Stato:

a) i minorenni orfani o abbandonati in causa del terremoto del 28 dicembre 1908, ovunque si trovino, i quali per cura dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » debbano essere inviati ad un qualsiasi ricovero provvisorio o definitivo, o altri-

menti collocati in una città sede di studi, ovvero mandati in ospedali o altri stabilimenti di cura o restituiti in via definitiva a parenti, compresi i trasferimenti da uno ad altro dei detti luoghi;

b) le persone che accompagnano i minorenni di cui al comma precedente, compreso il viaggio di ritorno.

I viaggi dei minorenni e delle persone sovraccennate avranno luogo in base a richieste rilasciate dai prefetti del Regno su domanda dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » o di uno dei sottocomitati dell'opera stessa.

A partire dal 1° gennaio 1914 pei viaggi suddetti saranno applicate le riduzioni previste dalla concessione speciale VII (XIII dell'allegato alla legge 29 dicembre 1901, n. 562).

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1912 saranno trasportati gratuitamente sulle ferrovie dello Stato i materiali occorrenti per la costruzione degli Istituti per il ricovero e l'educazione degli orfani, da erigersi nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria a cura dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena ».

La concessione del trasporto gratuito sarà pure continuata fino al 31 dicembre 1911 pei materiali destinati alle costruzioni da farsi nei luoghi colpiti dal terremoto a cura dei Comitati di soccorso che deliberarono le costruzioni stesse prima del 5 marzo 1910 e che non poterono esaurire il loro compito entro l'anno 1910.

I trasporti gratuiti di cui ai precedenti alinea saranno limitati ai materiali che non possono trovarsi sul luogo d'impiego e avranno luogo in base a richieste rilasciate dai capi compartimento delle ferrovie dello Stato, su domanda dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » e dei Comitati di soccorso.

Art. 3.

I trasporti di persone e di materiali che verranno effettuati gratuitamente, a norma dei precedenti articoli, saranno valutati rispettivamente in ragione di centesimi 2 per viaggiatore e chilometro e di centesimi 2.50 per tonnellata e chilometro, e il relativo importo sarà inscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato all'attivo fra gli introiti a rimborso di spesa e al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 luglio 1911, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Sovicille (Siena).

SIRE!

Il commissario straordinario del comune di Sovicille ha presentato domanda alla Giunta provinciale amministrativa per la revoca dell'attuale reparto per frazioni della rappresentanza comunale.

Convenendo attendere, prima di procedere alla ricostituzione del Consiglio, l'esito della detta istanza, perchè siano rimosse le cause dei dissensi che determinarono lo scioglimento, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di un mese la straordinaria gestione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sovicille, in provincia di Siena;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sovicille è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 18 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 27 aprile 1911:

I seguenti tenenti medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti con lo attuale grado ed anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali medici di riserva:

Aspiriti Francesco — Murla Lodovico — Scotto Raimondo — Pinto Francesco — D'Aniello Alfredo — Archini Nestore — Bianchi Attilio — Broggia Cesare — Rocca Costanzo.

I seguenti ufficiali medici cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:

Negri Igino — Di Pisa Salvatore — Zanchelli Paolo — Albertini Croce — Chiaramelli Arturo — Salvaneschi Ulisse — Precopio Bruno — Grossule Virgilio — Vergari Giorgio — Urso Luigi — Catalanotti Andrea — De Noie Pantaleo — Bullara Luigi — Lo Cacciato Vincenzo — Ardissone Adolfo — Pianigiani Anastasio — Delfino Paolo Luigi — Montessori Alfonso — Arturi Francesco Antonio — Locati Bernardino — Serri Scipione — Sasia Giov. Pietro — De Luca Giuseppe — Nicosia Giovanni — Navarra Leonardo — Marchello Giulio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi

Servizio dei vaglia e dei titoli di credito

Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di dicembre 1910 (Esercizio 1910-911).

Debito.		Credito.	
Per vaglia e titoli di credito emessi nel mese di dicembre 1910 . . . . L.	231,428,889 44	Per vaglia e titoli di credito, di origine italiana, pagati nel mese di dicembre 1910. . L.	224,658,582 73
Per vaglia e titoli di credito emessi nei mesi precedenti dell'esercizio 1910-911 . . . »	1,100,020,679 48	Per vaglia e titoli di credito, come sopra, pagati nei mesi precedenti dell'esercizio 1910-911 . . . . »	1,092,116,781 86
Somma a tutto il mese di dicembre 1910 L.	1,331,449,568 92	Importo dei vaglia e titoli di credito, come sopra, caduti in prescrizione al 30 giugno 1910 . . . . »	103,391 81
Per vaglia e titoli di credito rimasti da pagare alla fine dell'esercizio precedente. »	57,280,412 19		
Somma complessiva del debito L.	1,388,729,981 11	Somma complessiva del credito L.	1,316,878,756 40

RIASSUNTO.

Debito . . . . L.	1,388,729,981 11
Credito. . . . . »	1,316,878,756 40
Differenza . . . . . L.	71,851,224 71
Importo dei vaglia di origine estera pagati in Italia nel mese di dicembre 1910 (Credito dell'Amministrazione italiana verso quelle estere corrispondenti) . . . . »	23,207,603 51
Differenza a debito a tutto dicembre 1910 . . . . L.	48,643,621 20

AVVISO.

Il giorno 29 luglio corrente anno, in Lobbi, e il 30 luglio corrente anno, in Piovera, provincia di Alessandria, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici rispettivamente di 3ª e 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 30 luglio 1911.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 2 agosto 1911, in L. 100,50.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

1° agosto 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 $^3/_4$ % *netto*	102,80 22	100,92 72	102,47 52
3 $^1/_2$ % *netto*	102,71 67	100,96 67	102,41 24
3 % *lordo*	71,18 75	69,98 75	70,37 76

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO DI CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per 7 posti di volontario nel ruolo organico del personale d'ordine, 3ª categoria.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato con R. decreto del 27 febbraio 1890, n. 6792.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 5 settembre 1911.

Le istanze e i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso, non saranno accettati.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 18, nè maggiore dei 30;

3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi militari;

4° certificato di sana e robusta costituzione fisica;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;

6° certificato penale;

7° diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

L'adempimento di queste condizioni non vincola però il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione agli esami.

I certificati di cui ai nn. 1, 5 e 6, dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina a volontario d'ordine, alle nuove norme che regoleranno la cassa pensioni, in sostituzione della legge ora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

Gli esami saranno scritti ed orali e verteranno sulle seguenti materie:

Gli esami scritti consisteranno:

1° nello scrivere calligraficamente sotto dettatura un brano di libro francese;

2° in una composizione italiana e nella formazione di uno specchio contabile e dimostrativo.

L'esame orale, al quale non verranno ammessi se non i candidati che nell'esame precedente avranno dato prova di possedere una scrittura rapida, chiara, verserà sulle seguenti materie:

Statuto fondamentale del Regno - Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato - Nozioni di geografia politica - Circoscrizione amministrativa del Regno e circoscrizione diplomatica e consolare italiana — Nozione dei servizi postali e dei trasporti ferroviari e marittimi — Prime operazioni di aritmetica e norme generali di contabilità.

Il candidato dovrà anche leggere correntemente il francese e tradurlo di viva voce.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissata per gli esami.

Roma, 31 luglio 1911.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Oramai i giornali tedeschi e francesi hanno finito di pubblicare episodi delle conversazioni diplomatiche dei rispettivi Gabinetti sotto forma di indiscrezioni, essendo queste del tutto screditate dal comunicato ufficioso germanico, da noi già riferito. In merito poi al segreto assoluto mantenuto in materia il *Berliner Tageblatt* dice che non sarà possibile un accordo prima che siano decorsi almeno 15 giorni.

Da Parigi telegrafano che il *Temps*, nel suo articolo di fondo, torna ad affermare la necessità di una nuova conferenza internazionale, con queste parole:

Il Governo francese nulla ha da offrire, nè da discutere, nè da mercanteggiare, ma solamente può proporre alla Germania, sotto forma amichevole, la riunione di una nuova conferenza. Qualunque altra proposta da parte sua sarebbe temeraria e scorretta, poichè, tenendo conto dell'Atto di Algesiras, la Francia non può rivolgersi solamente alla Germania, ma deve parlare all'Europa che quell'Atto ha accettato e suffragato.

La situazione albanese è sempre grave e dà luogo ai più disparati commenti della stampa estera. Il più notevole dei quali è certamente quello del *Daily Mail* (edizione di Parigi), il quale comprende nè più nè meno che un *ultimatum* della Turchia al Montenegro, pubblicato sotto forma del seguente telegramma da Salonicco, 31:

La nomina di Abdullah pascià a comandante delle truppe turche in Albania può essere considerata come un primo passo da parte della Turchia per porre fine ai torbidi alla frontiera nord-occidentale. Abdullah pascià comanderà una forza di 60,000 uomini, comprese tre batterie da montagna e tre da campo.

Sono in grado di dichiarare da buona fonte che appena Abdullah pascià avrà raggiunto il suo quartiere generale alla frontiera montenegrina, il Governo ottomano manderà un *ultimatum* a Re Nicola di Montenegro domandando che cessi di dare ospitalità ai malissori e se la presenza dei 60,000 uomini pronti ad attraversare la frontiera non basterà a convincere il Re che egli deve cambiare tattica, i turchi intendono di dichiarare guerra e di invadere il Montenegro non curandosi del possibile intervento europeo. Tutti i piccoli Stati balcanici osservano con grande interesse la situazione e sono pronti ad entrare in lizza nel caso dello scoppio della guerra.

Da Salonicco telegrafano inoltre queste notizie:

Secondo notizie da Monastir, tra Stazovo e Goritza, vi è stato uno scontro sanguinoso tra le truppe turche ed una banda greco-albanese.

Molti soldati sono rimasti uccisi.

Si dice che a Goritza siano scoppiati dei disordini durante i quali sette cristiani sono stati uccisi e molti altri feriti.

Anche molti soldati sono stati uccisi.

Il mercato è chiuso. Le comunicazioni con Goritza sono interrotte.

*** Il generale Abdullah pascià, passando di qui diretto a Scutari, è stato intervistato ed ha dichiarato che non ha alcuna missione politica presso i malissori, ma è semplicemente incaricato del comando in capo dell'esercito dell'ovest. Egli non crede ad una guerra col Montenegro. La situazione è anzi sensibilmente migliorata.

Da Costantinopoli non cessano le notizie del lavorio della Porta per giungere ad una soluzione pacifica, malgrado tutte le notizie in contrario d'altra fonte. Ecco l'ultimo dispaccio da Costantinopoli:

Il Consiglio dei ministri ha deciso di incaricare il ministro ottomano a Cettigne, Sadreddine, di fare domani un ultimo passo presso i malissori, per spiegare loro nettamente le ultime condizioni della Turchia. Il ministro invierà quindi a Costantinopoli un rapporto particolareggiato.

Il generale Abdullah pascià, appena arrivato in Albania, ispezionerà le posizioni delle truppe della frontiera, prenderà le sue ultime disposizioni militari e poscia invierà un rapporto al Governo. Il suo stato maggiore comprende i migliori ufficiali, tra i quali il colonnello Pretes, il comandante Fethi, addetto militare a Parigi, ed il maggiore Enver bey, che lasciò Berlino per venire in Albania.

Il Governo confida di ricevere i due rapporti entro otto giorni e poi prenderà una decisione finale.

Da Vienna poi, quasi in risposta al preteso *ultimatum* di cui dà notizia il *Daily Mail* sopra riferito, telegrafano:

La *Neue Freie Presse* pubblica un'intervista in data del 26 col

Re di Montenegro il quale confermò che gli albanesi sono disposti ad accettare le concessioni della Turchia soltanto sotto la garanzia di una grande potenza.

Il Re deplora che la situazione provochi un ristagno nel commercio del Montenegro e si duole del fatto che il mantenimento dei profughi albanesi gli è già costato 4 milioni di franchi. Se, egli dice, nessuno trova una soluzione possibile, il Montenegro dovrà cercarla da sè.

***

La Persia è in piena guerra civile. Le notizie scarse che si hanno si riferiscono solo alle forze che si apprestano dai due partiti pro e contro l'ex Scià. Le previsioni che questi riesca a riconquistarsi il trono vanno aumentando, imperocchè aumentano parimente le forze in suo favore. Ecco le ultime notizie che si hanno da Teheran, 1° agosto:

Il Sardar Zaffor e il Sardar Haimet alla testa di mille cavalieri, accompagnati da un ugual numero di soldati di fanteria e di volontari sono partiti per il Kurdistan per combattere Salar es Dauleh.

D'altra parte le truppe baktiaris composte di soldati e volontari sono partite contro Mohamed Alì.

L'avanguardia di 5 mila baktiaris che si avanza col Sardar Mohacham e il Sardar Behadars si trova a 20 miglia da Teheran.

Un migliaio di cavalieri agli ordini dell'emiro Nezan ha cominciato il suo movimento in avanti, contro Mohamed Alì e il Sardar es Daouleh.

Il presidente del Consiglio Samsan es Sultaneh ha telegrafato a suo fratello Sardar Assad a Parigi che i baktiaris sono decisi a combattere gli invasori fino alla morte.

Movimento dell'emigrazione e dell'immigrazione italiana

Il Commissariato dell'emigrazione comunica i dati statistici sul movimento dell'emigrazione transoceanica avvenuta nei porti del Regno e nel porto dell'Hàvre durante il mese di giugno 1911.

Nel giugno 1911 si imbarcarono nei porti italiani e all'Hàvre 11,711 emigranti italiani (oltre a 143 stranieri), diretti a paesi transoceanici, così divisi per paesi di destinazione: 9129 per gli Stati Uniti, 1688 pel Plata, 795 pel Brasile e 99 per altri paesi.

Nel giugno 1911 sono partiti per le Americhe 7775 emigranti italiani in meno che nello stesso mese del 1910; la diminuzione si è verificata in 6928 emigranti per gli Stati Uniti, 944 per il Plata. Per il Brasile e per altri paesi si ebbe invece un aumento rispettivamente di 29 e di 68 emigranti.

Il numero degli emigranti italiani rimpatriati dalle Americhe, sbarcati nei porti italiani, nel giugno 1911, è stato di 16,773, così divisi per paesi di provenienza: 8091 dagli Stati Uniti — 7099 dal Plata — 1490 dal Brasile — 93 da altri paesi.

In confronto del corrispondente mese del 1910 nel giugno 1911 si è avuto un aumento di 4404 rimpatri, cioè: 2823 dagli Stati Uniti, 1316 dal Plata e di 313 dal Brasile. Dagli altri paesi si verificò, invece, una diminuzione di 48 emigranti.

Nel primo semestre 1911 dai porti italiani e dall'Hàvre sono partiti per paesi transoceanici 115,641 emigranti italiani (oltre a 8983 stranieri), così distinti per paesi di destinazione: 108,333 per gli S. U. d'America, 30,760 pel Plata, 6113 pel Brasile, 435 per altri paesi.

In confronto allo stesso periodo del 1910 l'emigrazione italiana transoceanica è diminuita di 39,352. La diminuzione delle partenze si è verificata per gli Stati Uniti nella cifra di 46,929 emigranti. Per il Plata, per il Brasile e per altri paesi si ebbe invece un aumento rispettivamente di 5814, di 2369 e di 21 emigranti in confronto col primo semestre dell'anno precedente. Nessuna partenza si verificò nello stesso periodo di tempo per il Canadà, mentre nel 1° semestre 1910 partirono per la detta destinazione 627 emigranti.

Il numero degli emigranti transoceanici italiani sbarcati nei porti italiani nel primo semestre del 1911 fu di 74,219, così divisi per paesi di provenienza:

33,531 dagli Stati Uniti — 34,419 dal Plata — 5799 dal Brasile — 470 da altri paesi.

Fra questi emigranti sono compresi 2126 respinti, subito dopo il loro arrivo od in seguito, dagli Stati Uniti, in forza delle leggi locali sulla immigrazione, e 4440 considerati indigenti, perchè rimpatriati dalle autorità consolari o dalle Società di patronato, con biglietti a tariffa ridotta. Di questi indigenti ritornarono dagli Stati Uniti 1773, dal Plata 1749, dal Brasile 852, e infine dal Centro America 66.

Nel primo semestre del 1911 si è avuto, in confronto al primo semestre del 1910, un aumento di 20,200 nei ritorni. Dagli Stati Uniti rimpatriarono 9730 emigrati italiani in più del primo semestre dell'anno precedente, dal Plata 10,172, dal Brasile 265 e da altri paesi 34.

Non si ebbe però alcun ritorno dal Canadà, mentre nello stesso periodo del 1910 si verificò il rimpatrio di un emigrato.

Nel primo semestre del corrente anno si ebbero pertanto, rispetto al corrispondente periodo 1910, una forte diminuzione nel numero delle partenze ed un aumento notevole nel numero dei ritorni.

Specialmente notevole è la diminuzione di partenze per gli Stati Uniti.

Sensibile aumento si verifica nelle partenze per il Plata e per il Brasile.

Aumentano poi in modo abbastanza rilevante i ritorni degli Stati Uniti, dal Plata, dal Brasile e da altri paesi.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il duca d'Aosta, proveniente da Napoli, è giunto questa notte in Roma donde ha proseguìto per Padova, per assumere l'alta direzione delle manovre militari.

S. M. l'Imperatore di Germania ha conferito al tenente generale Frugoni l'ordine dell'Aquila Rossa di prima classe, al maggiore generale Tassoni l'ordine dell'Aquila Rossa di seconda classe con stella, al tenente generale conte Trombi i brillanti per l'ordine della Corona Reale di prima classe e al tenente generale Grandi l'ordine della Corona Reale di prima classe.

Ospiti graditi. — La comitiva degli studenti universitari tedeschi, iermattina da Torino giunse a Bologna. Erano a riceverli alla stazione numerosi studenti dell'ateneo, coi vessilli dell'Università e delle società sportive « Virtus » e « Sempre avanti ».

Accompagnati dagli studenti italiani gli studenti tedeschi si sono recati subito all'Università dove nell'aula magna porsero loro il saluto dello studio di Bologna il professor Pullè e lo studente Ravaglia ai quali rispose ringraziando il capo della comitiva tedesca.

Quindi gli studenti tedeschi si sono recati a visitare il museo geologico del prof. Cappellini, i nuovi locali dell'Università di via Irnerio, la sede dell'Università popolare e l'archiginnasio.

Alle ore 11, al ristorante Belletti, il console germanico commendator Kluftinger offerse agli ospiti un rinfresco, dopo il quale i gitanti salirono a San Michele in Bosco per visitare l'Istituto ortopedico Rizzoli.

Al ritorno da San Michele in Bosco gli studenti si riunirono a banchetto, sempre al Belletti, invitati dal comune, dalla provincia e dal conte Cavazza.

Un altro ricevimento offerto dal municipio ebbe luogo alle ore 16 nel salone del palazzo dei Notai.

Alle ore 18.30 gli ospiti partirono da Bologna per Firenze dove pernottarono.

Stamane ripartirono per Roma ove giunsero alle 13.10 accolti da vera esplosione di gioia fraterna dagli studenti romani che numerosi trovavansi con la rappresentanza della Corda Fratres portante il labaro sociale.

Tutti gli studenti portavano il berretto tradizionale.

Appena il treno è comparso in stazione gli studenti intonarono l'inno gogliardico, agitando i berretti, acclamando. Il momento fu toccante, solenne.

All'uscita dalla stazione dove trovavansi, malgrado l'ora meridiana e il sollione, numerose persone, gli ospiti simpatici e graditi vennero accolti da applausi.

Concorso. — La benemerita Società geografica italiana rinnova il concorso al premio di L. 5000 da conferirsi all'autore italiano del miglior « Trattato di geografia economica ».

Il termine ultimo per la presentazione del manoscritto scade col 31 dicembre del 1913. I manoscritti dovranno essere anonimi, ma contraddistinti da un motto, da ripetersi sopra una busta chiusa allegata ai medesimi e contenente il nome, cognome e indirizzo dell'autore.

I lavori presentati saranno esaminati ed il premio aggiudicato da una commissione mista di cinque membri, alla nomina dei quali concorreranno il Consiglio della Società geografica italiana, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e l'Unione delle Camere di commercio.

Il premio di L. 5000 è indivisibile.

Il manoscritto premiato sarà riconsegnato all'autore, il quale ne conserverà la proprietà letteraria e dovrà farlo stampare in forma decorosa, tanto per il testo, quanto per gli eventuali disegni.

Il premio sarà pagato per una metà all'atto della riconsegna del manoscritto e per l'altra metà appena avvenuta la pubblicazione.

Per maggiori informazioni, specie per quanto riguarda le prescrizioni alle quali devono attenersi i concorrenti nella elaborazione del libro, rivolgersi alla segreteria della Società in Roma.

Marina militare. — La R. nave *Ercole* è partita da Malta per Messina. — Sono arrivate a Maddalena le RR. navi *Benedetto Brin*, *Agordat*, *Regina Elena*, *Roma* e *Napoli*, al comando dell'ammiraglio Aubry.

Le navi e il porto hanno scambiato le salve d'uso.

Marina mercantile. — Il *Mendoza*, del Lloyd italiano, ha transitato da Gibilterra per Napoli e Genova. — Il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Santos per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUENOS AIRES, 1. — Il ministro degli affari esteri, Bosch, rispondendo ad una interpellanza presentata alla Camera dei deputati, ha detto di esser dolente dell'attitudine dell'Italia, ma ha soggiunto che il Governo argentino manterrà le misure sanitarie adottate, le quali riguardano non soltanto l'Italia, ma qualunque paese infetto.

Relativamente al mancato invio di una delegazione speciale argentina alla celebrazione del cinquantenario dell'unità italiana, Bosch ha dichiarato di aver consultato in proposito il ministro d'Italia, conte Macchi di Cellere, il quale gli rispose che le nazioni non erano invitate ad inviare delegazioni. L'Argentina, che aderì alle feste e alle Esposizioni italiane, non ha dunque avuto intenzione ostile verso l'Italia.

Il ministro ha dichiarato infine che la decisione dell'Italia di sospendere l'emigrazione per l'Argentina ha prodotto una penosissima impressione nel Governo della Repubblica, il quale farà ogni sforzo per giungere ad una soluzione, senza dimenticare però i doveri verso i diritti di sovranità dell'Argentina e verso la salute pubblica (Applausi).

LONDRA, 1. — I giornali pubblicano una lettera di lord Lansdowne a lord Camperdowne, con la quale egli consiglia i lordi conservatori ad astenersi dalla votazione sul Parliament-bill quando questo ritornerà dalla Camera dei comuni a quella dei lordi, ed in nessun caso a votare col Governo.

LISBONA, 1. — L'assemblea costituente ha approvato i paragrafi dell'art. 5 della costituzione salvo i paragrafi 34, 35 e 36 e il secondo comma dei paragrafi 37 e 39.

Essa ha respinto con 78 voti contro 76, in mezzo alla più grande agitazione, il paragrafo 48 dello stesso articolo che riconosce il diritto di sciopero, e di *lock-out*.

PARIGI, 1. — I funerali dell'ambasciatore ottomano, Naum pascià, sono stati celebrati oggi nella chiesa di Saint Honoré d'Eylau, alla presenza di moltissime notabilità diplomatiche e politiche.

L'incaricato di affari di Turchia guidava il corteo.

Tra i presenti si notavano il rappresentante del presidente della Repubblica Fallières, i membri del Governo e del corpo diplomatico.

Alla fine della cerimonia funebre le truppe hanno reso gli onori; poi il feretro è stato deposto nella cripta della chiesa donde sarà tolto stasera per essere trasportato alla stazione dell'Est ed inviato a Costantinopoli.

ORO (Messico), 1 — Le truppe hanno respinto i minatori scioperanti della miniera Esperanza che avevano liberato i detenuti della prigione municipale e hanno sparato sulla folla uccidendo nove persone e ferendone 32.

Gli operai di Messico non minatori hanno ieri scioperato. Si attende che i minatori di Oro scioperino oggi. Essi chiedono un aumento di salario. Quattromila sono già in isciopero.

Le miniere sono per la maggior parte di proprietà di inglesi e di nord-americani.

PARIGI, 1. — Parecchi giornali del mattino hanno riferito un incidente che sarebbe avvenuto alla frontiera germanica, ove alcuni soldati tedeschi avrebbero passato il confine e due di essi sarebbero stati arrestati e condotti nelle prigioni di Longwy.

Al Ministero della guerra si dichiara di non saper nulla di tale incidente.

Al Ministero dell'interno si dichiara che il prefetto della Meurthe et Moselle e il commissario speciale di Longwy, interrogati per telefono, hanno risposto di ignorare completamente l'incidente.

TOLONE, 1. — La squadra inglese comandata dall'ammiraglio Poe è giunta alle isole Hyères.

Visite ed inviti saranno scambiati tra gli ufficiali francesi ed inglesi fino alla partenza della squadra britannica la quale lascierà Hyères non più tardi di sabato prossimo.

LISBONA, 1. — *Assemblea costituente.* — Antonio Leitao protesta perchè si permette agli studenti, detenuti a Coimbra come cospiratori, di sostenere gli esami.

Il ministro della giustizia dice che il ministro dell'interno ha deciso già di convocare il Consiglio dei ministri per trattare la questione. Il Governo, facendo causa comune coll'assemblea, agirà in modo da meritarne l'approvazione.

WASHINGTON, 1. — Il trattato di arbitrato generale sarà firmato domani tra i Governi di Francia e degli Stati Uniti in segno del buon accordo che non ha cessato mai di esistere tra i due paesi dal giorno dell'indipendenza americana.

Il trattato, che prevede specialmente l'estensione della convenzione commerciale, sarà ratificato dal presidente degli Stati Uniti coll'approvazione del Senato e dal presidente della Repubblica francese in conformità della costituzione francese.

La durata del trattato di arbitrato è illimitata. Il trattato avrà vigore finchè non sarà denunciato, e comincerà ad avere il suo effetto un anno dopo la ratifica.

BUDAPEST, 1. — *Camera dei deputati.* — Dopo parecchie votazioni per appello nominale si riprende la discussione dei progetti militari.

Tallian, del partito del lavoro, parla in favore dei progetti. Solamente uno Stato forte - egli dice - può essere un alleato prezioso. Voterà spese anche maggiori piuttosto che esporre il paese al pericolo di una guerra la cui possibilità, in vista degli armamenti degli Stati esteri, non è esclusa.

Egli è fermamente convinto che l'esercito comune è molto più utile alla nazione ungherese che l'esercito indipendente (Applausi a destra — Rumori a sinistra).

L'oratore esorta la minoranza a non sopraffare i diritti della maggioranza. Se la maggioranza riconoscesse la necessità di ridurre i diritti della minoranza al suo vero valore, non mancherebbe di fare il suo dovere (Applausi a destra — Movimenti e rumori a sinistra).

Il seguito è rinviato a domani.

PIETROBURGO, 2. — Il capo sezione per l'industria nel Ministero dell'industria e commercio, Litwinow-Falinsky, è partito per compiere un viaggio in Germania, in Italia e in Francia, onde studiare l'assicurazione degli operai.

LONDRA, 2. — Lord Morley, presidente del Consiglio privato, ha diramato una lettera con la quale invita i lordi liberali a recarsi alla Camera per approvare il Parliament-bill. Soggiunge che la maggioranza dei lordi unionisti disapprova il rigetto del bill, che è reclamato soltanto da una piccola minoranza, e prega ciascun lord liberale di inviargli per iscritto la promessa di assistere il 9 corrente alla seduta della Camera dei lordi, per votare contro il rigetto del bill.

LONDRA, 2. — Il giovane aviatore inglese Gerald Napier faceva a Bristol un volo con un passeggero, quando, per causa rimasta ignota, il suo apparecchio è caduto.

Napier è rimasto ucciso sul colpo. Il motore si era staccato dal biplano e gli era caduto addosso.

Il passeggero è rimasto incolume.

MASSENA (New York), 2. — La chiatta *Syrius*, che aveva a bordo 75 passeggeri, si è incagliata sul fiume San Lorenzo ed è affondata. Vi sono 7 annegati.

NEW YORK, 2. — Un dispaccio da Port au Prince annuncia che i rivoluzionari circondano completamente la capitale e che respingeranno probabilmente la domanda del presidente Simon di ritardare di tre giorni il loro ingresso nella città.

PARIGI, 2. — I giornali hanno da Costantinopoli: Nei circoli ufficiali si constata un cambiamento di opinione e si crede oggi che la questione dei malissori sarà risolta entro 8 giorni: si crede pure che la pace sia assicurata.

PORT AU PRINCE, 2. — Il presidente Simon, riconoscendo che ogni resistenza contro gli insorti è impossibile, ha consentito ad imbarcarsi entro 3 giorni sotto la protezione delle bandiere estere.

Il presidente ha chiesto di ritardare la sua partenza per prendere misure per impedire ai rivoluzionari di saccheggiare la capitale.

I ministri d'Inghilterra e di Francia si sono recati a Petionville e quelli di Cuba e di Germania a La Croix de Boquets allo scopo di ottenere dai capi rivoluzionari che questi occupino la città senza abbandonarsi a disordini.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

1° agosto 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755 55.
Termometro centigrado al nord	31.4.
Tensione del vapore, in mm.	16.45.
Umidità relativa a mezzodì	48
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	11.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 31 9.
	minimo 22.0.
Pioggia, in mm.	—

1° agosto 1911.

In Europa: pressione massima di 772 mm. sul golfo di Botnia, minima di 753 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente salito fino a 2 mm. sul Piemonte; temperatura diminuita sull'Italia superiore, irregolarmente variata sull'inferiore e media.

Barometro: massimo di 762 sul Piemonte, minimo di 759 sul medio Tirreno e nel golfo di Taranto.

Probabilità: venti deboli o moderati vari; cielo generalmente vario con pioggie e temporali al nord e centro.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 1° agosto 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima	TEMPERATURA precedente Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	29 9	18 3
Spezia	1/2 coperto	calmo	31 1	19 4
Cuneo	sereno	—	30 5	18 3
Torino	sereno	—	29 9	18 4
Alessandria	sereno	—	33 4	18 2
Novara	sereno	—	34 8	18 2
Domodossola	sereno	—	32 0	15 9
Pavia	sereno	—	34 8	18 0
Milano	sereno	—	35 3	19 6
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	31 2	20 4
Brescia	1/4 coperto	—	3[illegible] 6	16 7
Cremona	1/4 coperto	—	35 6	20 4
Mantova	sereno	—	32 6	20 2
Verona	sereno	—	33 2	21 0
Belluno	sereno	—	28 5	17 7
Udine	3/4 coperto	—	32 2	22 9
Treviso	1/4 coperto	—	32 1	21 8
Venezia	3/4 coperto	calmo	30 2	22 0
Padova	3/4 coperto	—	30 3	19 9
Rovigo	coperto	—	34 5	20 2
Piacenza	1/4 coperto	—	33 1	19 2
Parma	1/4 coperto	—	32 3	19 2
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	31 6	18 7
Modena	3/4 coperto	—	31 6	19 8
Ferrara	coperto	—	31 2	20 5
Bologna	3/4 coperto	—	31 0	22 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	30 4	21 6
Pesaro	piovoso	legg. mosso	30 2	17 0
Ancona	coperto	legg. mosso	30 4	16 2
Urbino	coperto	—	30 0	17 4
Macerata	coperto	—	31 0	20 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	31 2	20 0
Camerino	coperto	—	30 0	18 6
Lucca	coperto	—	33 3	20 6
Pisa	3/4 coperto	—	33 4	12 0
Livorno	coperto	calmo	31 0	25 5
Firenze	coperto	—	35 4	23 9
Arezzo	coperto	—	36 2	18 6
Siena	3/4 coperto	—	33 3	20 2
Grosseto	1/2 coperto	—	33 0	21 0
Roma	3/4 coperto	—	33 1	22 0
Teramo	coperto	—	33 3	20 1
Chieti	3/4 coperto	—	28 2	20 8
Aquila	1/2 coperto	—	30 0	16 4
Agnone	sereno	—	29 5	17 2
Foggia	1/2 coperto	—	33 0	20 0
Bari	1/4 coperto	calmo	28 6	20 2
Lecce	sereno	—	32 2	23 0
Caserta	sereno	—	33 7	21 3
Napoli	1/4 coperto	calmo	30 4	23 4
Benevento	sereno	—	33 6	20 6
Avellino	sereno	—	28 0	15 5
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	28 0	18 1
Cosenza	sereno	—	34 0	20 0
Tiriolo	sereno	—	29 3	17 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	30 7	24 3
Palermo	1/4 coperto	calmo	32 6	19 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	32 1	25 0
Caltanissetta	sereno	—	33 5	26 0
Messina	1/2 coperto	calmo	33 3	22 5
Catania	1/2 coperto	calmo	31 2	22 4
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	31 7	21 0
Cagliari	sereno	calmo	36 8	16 0
Sassari	1/2 coperto	—	32 6	22 9